



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0097182 / 2015

Atto N. 4566

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA DITTA VISORA UMBERTO PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA GEIRATO, 110/O.

In data 15/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitanamente con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa

autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

Vista la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Vista la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12";

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 81631 del 13.10.2015, con la quale è pervenuta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata tramite il SUAP del Comune di Genova dalla Ditta Visora Umberto a sostituzione di comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e di comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;

Visto che l'istanza di modifica presentata risulta completa di copia dell'attestazione di versamento (del 02.10.2015) pari a € 280,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	280,00	232	2015

Visto che l'istanza di modifica presentata risulta completa di copia dell'attestazione di versamento (del 02.10.2015) pari a € 51,65 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale diritti d'iscrizione annuali al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs., 152/06, secondo quanto determinato con del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	51,65	233	2015

Vista la nota id. 331965/2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 84228 del 13.10.2015, con la quale il SUAP del Comune di Genova ha inoltrato comunicazione integrativa presentata dalla Ditta Visora Umberto relativamente all'attività che intende svolgere presso l'impianto sito in via Geirato 110/O;

Rilevato che dall'istanza di AUA presentata emerge quanto segue.

L'impianto presso cui la Ditta Visora Umberto intende svolgere attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti costituiti da carta e cartone in un capannone industriale con superficie complessiva pari a 193,5 m²; la pavimentazione dell'impianto è realizzata in conglomerato cementizio trattato con resine epossidiche.

L'area di messa in riserva dei rifiuti in attesa di essere trattati ha una superficie pari a 52 m²;

Il trattamento dei rifiuti avverrà mediante cernita (per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee), selezione per qualità e compattazione/imbballaggio per mezzo di pressa compattatrice oleodinamica ZAGIB modello L/15 SA al fine di ottenere materiale omogeneo per l'industri cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

In base ai quantitativi comunicati (2.997 t/a) la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la sesta: inferiore alle 3.000 t/a.

La quantità massima di rifiuti trattati (R3) presso impianto sarà inferiore a 4 t/g.

Vista la nota del Settore Igiene e Acustica del Comune di Genova prot. n. 338740 del 28.10.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 68310 in data 02.11.2015, con la quale è stato comunicato che il rappresentante legale della Ditta Visora Umberto ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di nulla Osta Acustico come previsto dall'art. 8 comma 4 del legge 26 ottobre 1995, n.447, acquisita con prot. n. 319627 del 13.10.2015 e che pertanto si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la relazione istruttoria redatta 16.11.2015 in data da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che in data 24.11.2015 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia n. 51006 ex art. 87 D.L. 159/2001 come emendato dal D.Lgs. 218/2012 e dal D.Lgs. 153/2014;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di rilasciare alla Ditta Visora Umberto Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'impianto sito in comune di Genova – via Geirato, 110/O;
- 2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, Nulla Osta Acustico per l'attività svolta dalla Ditta Visora Umberto presso l'insediamento sito nel comune di Genova – via Geirato 110/O;
- 3) di autorizzare la Ditta Visora Umberto all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'impianto sito nel comune di Genova – via Geirato 110/O, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) Nelle aree dell'impianto potrà essere effettuata la messa in riserva (R13) e il trattamento (R3) delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento
 - b) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
 - d) le aree di deposito dei materiali che a seguito di trattamento hanno perso la connotazione di rifiuto, l'area di trattamento e di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante le tipologie di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER;
 - e) l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;
 - f) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
 - h) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
 - i) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
 - j) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
 - k) presso l'insediamento non potranno essere sottoposte ad attività di recupero R3 complessivamente più di 4 t/g di rifiuti;

- l) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- m) prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 26.538,66 con una delle seguenti modalità:
- i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- n) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera m) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- o) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera m) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- p) alla chiusura dell'impianto:
- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

- 3) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 490 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- 4) di introitare la somma pari a € 280,00, versata dalla Ditta Visora Umberto secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	280,00	232	2015

- 5) di introitare la somma pari a € 51,65, versata dalla Ditta Visora Umberto secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	51,65	233	2015

- 6) di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- al Gestore

- all'ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- alla Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova;
- alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

- che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- che la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001624	+	280,00					232	2015			
E	3010201	35	3001624	+	51,65					233	2015			
TOTALE ENTRATE				+	331,65									
TOTALE SPESE				+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 21 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 21 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **21 dicembre 2015** al **05 gennaio 2016**